STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. SIMONE BISACCA
Avv. MARIA SPANO'
10138 TORINO - Via Gropello, 28
Tel. 011/4344314 – Fax 011/4341675

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 409 e ss.qq. c.p.c.

in favore di

Rocco Maria (C.F. RCCMRA66L58L219S), nata a Torino, il 18.7.1966, residente in Bruino (TO), V.le Marconi, n.136 ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Gropello n. 28, presso lo studio degli Avv.ti Simone Bisacca (C.F. BSCSMN63A28C665S) e Maria Spanò (C.F. SPNMRA72C68L063L), che la rappresentano e difendono per procura in calce al presente atto e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria *ex* art. 136 c.p.c. e *ex* art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di PEC del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/07/2008, o all'indirizzo di PEC simonebisacca@pec.ordineavvocatitorino.it e mariaspano@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 011/43.41675

Ricorrente

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, corrente, in persona del Dirigente pro tempore, in Torino, V. Coazze, n. 18, PEC uspto@postacert.istruzione.it

Scuola Secondaria di I° Grado "Caduti di Cefalonia", corrente, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, in Torino, V. Baltimora, n. 110, PEC tomm00900v@istruzione.it

Convenuti

nonché

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della Provincia di Torino e di quelle di istituto di terza fascia, per gli anni

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1

2018/2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

Controinteressati

* * * * *

On.le Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro,

la ricorrente prospetta in questo procedimento i seguenti

Fatti

che offre di provare per documenti, testi a prova e controprova ed interrogatorio formale dei legali rappresentanti dei convenuti, premettendo a ciascun capo le parole "*Vero che*":

1) In data 18.4.2018 l'istante presentava domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della Provincia di Torino e di quelle di istituto di terza fascia per gli anni 2018/2021 con la qualifica di Assistente Amministrativo (doc. 1);

2) La ricorrente, già Collaboratrice Scolastica di ruolo fin dal 2008, essendo in possesso di un Attestato di qualifica professionale di Segretaria d'Azienda conseguito nell'A.S. 1981/1982 (doc. 1bis), dal 2001 aveva fatto richiesta ed ottenuto l'inserimento anche nelle graduatorie di istituto di terza fascia di Assistente Amministrativo (doc. 2);

3) Fino al CCNL Scuola 29.11.2007, infatti, la Tab. B allegata al CCNL Scuola prevedeva come requisito per l'accesso alla qualifica di Assistente amministrativo: "*(a)diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica)…*" (doc. 4);

4) Ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29.11.2007, in data 28.05.2008 veniva sottoscritta apposita sequenza contrattuale per il personale ATA che all'art. 4 modificava detta Tab. B, prevedendo ora come requisito di accesso alla qualifica di Assistente Amministrativo il "*diploma di maturità*" (doc. 5);

5) Lo stesso art. 4 prevedeva però espressamente: "*È fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell'entrata in*

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1

vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale. - Per i diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale si fa riferimento al DM n. 250 del 14 aprile 1997";

6) Conseguentemente, il DM 26.06.2008 n. 59, regolante l'istituzione delle graduatorie di terza fascia per gli anni 2008/2011, prevedeva, all'art. 2.5, che "*I titoli di studio per l' accesso ai profili professionali di cui all'art.1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10, sono quelli ridefiniti dall'ipotesi di accordo , sottoscritta il 28.05.2008, relativa alla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: A) - Assistente Amministrativo: 1 – Diploma di maturità…"* e, all'art. 2.6: "*Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2005/06,2006/07,2007/08, di cui al D.M. 9.06.2005, n. 55, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie*";

7) l'istante, quindi, rimasta inserita nelle graduatorie per il personale ATA, in data 24.3.2009 sottoscriveva contratto a termine fino alla fine dell'attività scolastica al 30.6.2009 come Assistente Amministrativo presso il Convitto Nazionale per Sordomuti di Torino (doc. 6);

8) La salvaguardia dei titoli di studio utili all'accesso ai profili ATA fino al CCNL Scuola 2007, per chi fosse già inserito in graduatoria, veniva ribadita nei DM 10.11.2011 n. 104, DM 5.9.2014 n. 717, DM 30.8.2017 n. 640 (doc. 7-9);

9) In particolare, per il triennio 2014/2017, in data 20.4.2016 veniva convalidato l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA nel profilo di Assistente Amministrativo con il Punteggio Totale 25.20 (doc. 10);

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1

10) L'istante stipulava contratti a termine per gran parte dell'a.s. come Assistente Amministrativa negli a.s. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 (doc. 11);

11) Come detto al capo 1, ad aprile 2018, la ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali personale ATA, profilo di Assistente amministrativo ai sensi del DM 30.8.2017 n. 640;

12) Sorprendentemente, il MIUR le chiedeva di dimostrare di essere stata inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia nel triennio 2005/2008 (doc. 12);

13) La ricorrente presentava reclamo, rilevando di non disporre di copia della graduatoria richiesta, ma di essere in possesso di contratti regolarmente stipulati in data successiva (quindi sul presupposto del suo regolare inserimento in graduatoria nel periodo in questione (doc. 13): la ricorrente non veniva inserita nella graduatoria provinciale 24 mesi (doc. 14);

14) Il nominativo della ricorrente compariva nelle graduatorie provvisorie terza fascia di istituto con punti 38,7 (doc. 15), ma la ricorrente veniva quindi espunta anche dalle stesse per asserita mancanza di valido titolo di studio (doc. 16);

15) La ricorrente ha avviato la procedura ex art. 410 c.p.c., ma senza riscontro da parte dei convenuti, il procedimento è stato archiviato (doc. 17);

16) Se fosse stata inserita nelle graduatorie 24 mesi, la ricorrente, con punti 38,7, nel mese di settembre 2018 sarebbe entrata in ruolo quale Assistente Amministrativa (doc. 18);

17) In ogni caso, atteso il suo punteggio, la ricorrente avrebbe stipulato dal 1.9.2018 contratti a termine quale Assistente Amministrativa con una delle scuole di cui all'elenco allegato alla sua domanda (doc.1);

18) Nell'anno 2005 la ricorrente prestava servizio come Collaboratore scolastico presso la Scuola Primaria Statale "C. Casalegno", di Torino, V. Acciarini, n. 20 e qui aveva presentato la sua domanda per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia di istituto ai sensi del DM 55/2005;

19) Nello stesso anno detta scuola era colpita da allagamento in seguito

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1

all'alluvione e la documentazione relativa alla domanda della ricorrente andava persa;

20) La ricorrente nell'a.s. 2014/2015 ha fruito solo di 21 gg. di ferie, anziché 32 (doc. 20);

21) Nelle buste paga di marzo e aprile 2018 sono stati trattenuti complessivamente € 382,34 asseritamente per "arretrati a debito" (doc. 21)

22) La ricorrente deve con il proprio lavoro provvedere al mantenimento di se stessa e della propria famiglia

Sui capi di prova sopra riportati si indicano a testi:

- Dirigente Scolastico I.C. Antonelli – Casalegno di Torino

Si producono i seguenti documenti:

1) Domanda 18.4.2018; 1bis) attestato di qualifica professionale; 2) domanda 22.11.2001; 4) Nota MIUR 13.05.2004; 4) CCNL Scuola 2002-2005; 4bis) CCNL Scuola 2006-2009; 5) sequenza contrattuale personale ATA; 6) documentazione contratto 24.03.2009; 7) DM 10.11.2011 n. 104; 8) DM 5.9.2014 n. 717; 9) DM 30.8.2017 n. 640; 10) decreto convalida punteggio 20.04.2016; 11) contratti 2015 – 2016 – 2017; 12) richiesta MIUR 30.05.2018; 13) reclamo 11.07.2018; 14) Circ. USPTO n. 144/2018; 15) Circ. USPTO n. 191/2018; 16) decreto depennamento 27.08.2018; 17) procedimento ex art. 410 c.p.c.; 18) Circ. USPTO n. 182/2018; 19) tabelle retribuzioni CCNL Scuola 2018; 20) dichiarazione 11.05.2020; 21) buste paga marzo aprile 2018

Diritto

La ricorrente agisce nel presente giudizio al fine di veder accertata l'illegittimità del suo mancato inserimento nelle graduatorie 24 mesi terza fascia, e del suo depennamento da quelle di istituto, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, con ogni conseguenza di legge.

La ricorrente avanza anche domanda di pagamento di 11 gg. di ferie non retribuiti nell'a.s. 2014/2015 e di somme trattenute nelle buste paga di marzo e aprile 2018.

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1

Come esposto in fatto, la ricorrente è in possesso di un titolo di studio (diploma di qualifica professionale) che le consentiva fino al 2007 di accedere al profilo di Assistente Amministrativo CCNL Scuola.

Modificato detto requisito di accesso nel CCNL Scuola 29.11.2007 con la richiesta dl possesso del diploma di maturità, PA e OO.SS. si preoccupavano di dare continuità di occasioni di impiego ai lavoratori già utilmente inseriti nelle relative graduatorie.

L'art. 4 della sequenza contrattuale 25.7.2008 prevedeva quindi: "*È fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale. - Per i diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale si fa riferimento al DM n. 250 del 14 aprile 1997*".

E tale disposizione è stata costantemente ripetuta a partire dal 2008 in tutti i DM regolanti la periodica formazione delle graduatorie di terza fascia di istituto (doc. 7-9).

Ora, fin dal 2001 la ricorrente presentò domanda e fu inserita in dette graduatorie per il profilo di Assistente Amministrativo (doc. 2).

Dopo la modifica del 2007 dei titoli di accesso, la ricorrente continuò ad essere legittimamente inserita nelle graduatorie *de quibus* **evidentemente in base al presupposto che vi fosse già inserita nel periodo 2005/2008** e quindi in data 24.3.2009 sottoscriveva contratto a termine come Assistente Amministrativo (doc. 6).

Risulta documentalmente che in tale occasione la ricorrente veniva "individuata" per la stipula del contratto in base al suo inserimento nella graduatoria di istituto di terza fascia; la ricorrente sottoscriveva dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui ricordava il suo titolo di studio; il dirigente competente convalidava il suo inserimento in graduatoria; il contratto e tutti gli allegati venivano trasmessi all'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino e alla Ragioneria Provinciale dello Stato

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1

per i propri incombenti; il servizio veniva prestato, la lavoratrice retribuita e nessun rilievo muovevano MIUR e Tesoro sulla legittimità del contratto a termine in questione e, quindi, sulla legittimità dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di istituto di terza fascia da cui era stata "individuata".

Si badi che stesso iter, stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione, stessa convalida, stesso invio senza alcun rilievo a MIUR e Tesoro risultano per gli anni 2015, 2016 e 2017 (doc. 11).

La domanda originale della lavoratrice e la documentazione relativa al suo inserimento nelle graduatorie di terza fascia negli anni 2005-2008 è andata perduta nell'alluvione del 2005.

La ricorrente ritiene di aver fornito comunque un principio di prova scritta (tutta la documentazione che ha come presupposto il suo inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la Qualifica di Assistente Amministrativa negli anni 2005-2008) e che sussistano ai sensi dell'art. 2729 c.c. presunzioni gravi precise e concordanti che detto inserimento effettivamente fosse avvenuto (*in primis* i plurimi controlli di capi istituto, MIUR e Tesoro sui presupposti di legittimità dei contratti a termine stipulati per la qualifica di Assistente Amministrativo.

Del resto, uno dei principi cardine del DPR 445/2000 TU documentazione amministrativa, all'art. 43, c. 1 prevede: "*Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché* ***tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni****, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato*".

Infatti, come insegna la sentenza **CdS 11.06.2013 n. 3231**, "*... dalla normativa sopra richiamata, che costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione*

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1

amministrativa, si evince ***il generale principio secondo cui quest'ultima non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti <u>già in possesso della stessa o di altra Amministrazione</u>***".

IL MIUR ha negli anni più volte verificato la correttezza dei contratti a termine stipulati come Assistente Ammnistrativo dalla ricorrente, avendo quindi accesso alla relativa documentazione, così come i dirigenti che di volta in volta hanno convalidato il suo inserimento nella relativa graduatoria.

Non può oggi pretendere dalla ricorrente l'impossibile prova documentale di una circostanza (inserimento in una certa graduatoria in un certo periodo) che la stessa amministrazione ha più volte già scrutinato e della cui attività di verifica conserva, essa sì, prova documentale.

La ricorrente aveva quindi diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della Provincia di Torino di terza fascia per gli anni 2018/2020 con la qualifica di Assistente Amministrativo: se fosse stata inserita in dette graduatorie, con punti 38,7, nel mese di settembre 2018 sarebbe entrata in ruolo quale Assistente Amministrativa.

Accertata l'illegittimità della sua esclusione da dette graduatorie, andrà costituito un rapporto di lavoro quale Assistente Amministrativo tra MIUR e ricorrente dal 01.09.2018, con condanna del MIUR al pagamento di tutte le relative differenze retributive, da liquidarsi in separato giudizio.

In subordine, la ricorrente andrà comunque reinserita nelle graduatorie di terza fascia di istituto nel profilo Assistente Amministrativa, con ogni conseguenza di legge.

In ogni caso, è dovuto alla ricorrente il risarcimento del danno per il suo mancato inserimento nelle graduatorie di terza fascia in parola, da cui sono derivati la mancata stipula di altri contratti, ancorché a termine, come assistente amministrativa, atteso il suo alto punteggio, ed il miglioramento

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1

anno dopo anno di detto punteggio, danno da liquidarsi in via equitativa in base alle tabelle retributive che si producono (doc. 19).

Somme diverse

Ai sensi dell'art. 13, c. 2 CCNL Scuola 2006/2009 spettavano alla ricorrente 32 gg. di ferie.

Nell'a.s. 2014/2015, come risulta documentalmente, la lavoratrice ha fruito solo di 21 gg. di ferie, restando così in credito a tale titolo della somma di € 537,636 (48,876 x 11).

A marzo aprile 2018 sono stati trattenuti dalla busta paga della ricorrente € 382,34 asseritamente per "arretrati a debito", senza ulteriori spiegazioni: anche tale somma andrà restituita alla ricorrente.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

Insta

affinché l'On.le Tribunale voglia:

- Pronunciare il decreto di fissazione dell'udienza di discussione;

rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. e dell' rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. e dell' rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1

litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, **autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso**, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale per la Provincia di Torino e della Scuola Secondaria di I° Grado "Caduti di Cefalonia" o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue;

- Ordinare al MIUR l'esibizione di tutta la documentazione relativa ai contratti a termine quale Assistente Amministrativo stipulati con la ricorrente e di cui al ricorso che precede;
- Ordinare al MIUR l'esibizione di tutta la documentazione relativa ai contratti a termine e a tempo indeterminato quale Assistente Amministrativo stipulati dal 01.09.2018 nelle 30 scuole indicate dalla ricorrente nella sua domanda di inserimento in graduatoria terza fascia di istituto (doc.1);
- Richiedere alle OO.SS. competenti i testi dei CCNL applicabili e ogni informazione utile;

ciò al fine di accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'On.le Tribunale

- *contrariis reiectis*;
- previa assunzione delle prove dedotte e tutti gli incombenti necessari;
- per i motivi di cui al ricorso, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie permanenti del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della Provincia di Torino di terza fascia per gli anni 2018/2020 con la qualifica di Assistente Amministrativo e, annullata o disapplicata *in parte qua* la Circ. USPTO 3.07.2018 n. 144 che l'ha esclusa da dette graduatorie, costituire dal 01.09.2018, o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, tra MIUR e ricorrente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di Assistente Amministrativo, con condanna

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1

del MIUR alla regolarizzazione amministrativa e previdenziale della ricorrente e al pagamento a favore della ricorrente delle relative differenze retributive, somma da liquidarsi in separato giudizio;

- in subordine, previo annullamento o disapplicazione del decreto 27.08.2018 del D.S. della S.S. I grado Caduti di Cefalonia di depennamento della ricorrente dalle graduatorie di terza fascia di istituto della Provincia di Torino per il triennio 2018/2021, ordinare il reinserimento della ricorrente in dette graduatorie con punteggio 38,7;
- condannare in ogni caso il MIUR al pagamento del risarcimento del danno patito dalla ricorrente per il suo mancato inserimento nelle graduatorie di terza fascia di cui al ricorso, danno da liquidarsi in via equitativa;
- condannare in ogni caso il MIUR, per i motivi di cui al ricorso che precede, al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 919,976 per ferie non fruite e illegittime trattenute;
- oltre interessi e rivalutazione del sorgere dei singoli crediti al saldo;
- con vittoria di spese e onorari di giudizio, rimborso forfettario 15%, IVA, CPA, CU e spese ulteriori occorrende;
- con sentenza esecutiva *ex lege*.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 c. 1bis DPR 115/2002, si dichiara che il reddito della ricorrente nell'anno 2019 è stato superiore ad € 34.481,46 e che pertanto è stato versato un contributo unificato di € 259,00.

Salvis iuribus

Torino, li 19 maggio 2020

Avv. Simone Bisacca Avv. Maria Spanò

Firmato Da: BISACCA SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4fe43bac9677f75345d4d3ef5456cdc1